

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 537

Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane nella Regione siciliana

21/04/2024 - 05:08

Indice

1. DDL S. 537 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 537	4

1. DDL S. 537 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 537

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 537

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BEVILACQUA**, **Barbara FLORIDIA**, **LOREFICE** e **DAMANTE**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2023

Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane nella Regione siciliana

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge in esame è volto ad istituire zone franche montane nel territorio della Regione siciliana, ovvero aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, o a porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico delle aree medesime, con dati storici certi negli ultimi cinquanta anni.

L'obiettivo è quello di cercare di arrestare l'esodo delle attività imprenditoriali dai territori montani della Sicilia ed attrarre altresì nuovi insediamenti produttivi.

Si cerca in tal modo di arrestare l'esodo delle attività imprenditoriali che non hanno più trovato un contesto ambientale favorevole, prevedendo misure agevolative per attrarre nuovi insediamenti produttivi nei territori montani. L'obiettivo del disegno di legge è il ritorno alle assunzioni nelle attività d'impresa, indispensabili al mantenimento di quella forza lavoro che al momento trova sbocco solamente nella emigrazione.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'individuazione di zone franche montane in aree particolarmente svantaggiate, con specifiche caratteristiche di altitudine sul livello del mare e di popolazione residente. L'articolo 2 prevede una serie di agevolazioni fiscali in favore delle imprese e microimprese che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana o che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana antecedentemente al 1° gennaio 2023, fruibili altresì da coloro che trasferiscono in Sicilia nelle zone montane la sede legale e operativa della loro attività.

In particolare, a tali imprese è riconosciuta l'esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta, l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi di imposta, l'esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2025 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche, nonché l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione delle zone franche montane in Sicilia)

1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della Regione siciliana, sono istituite le zone franche montane.
2. Con decreto del Presidente della Regione siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale, su

proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.

Art. 2.

(Agevolazioni fiscali)

1. Le imprese e le microimprese che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata al 60 per cento per i primi cinque anni, al 40 per cento per il sesto e il settimo anno e per l'ottavo, il 20 per cento per l'ottavo, il nono e il decimo anno. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive sul valore della produzione netta per i primi tre periodi di imposta dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2025 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo, per l'esercizio di attività economiche avviate dopo l'entrata in vigore della presente legge;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato al 60 per cento per i primi cinque anni, al 40 per cento per il sesto e settimo anno e al 20 per cento per l'ottavo, il nono e il decimo anno. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

2. Le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2023 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane della Regione siciliana la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti stabiliti dal citato regolamento (CE) n. 1407 del 2013.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 267,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.